



3003 Berna

POST CH AG

USTRA;

A:

- Servizi della circolazione
- Associazione dei servizi della circolazione asa

Ns. rif: ASTRA-D-8E643401/1071

Referente: Claudia Burri

Ittigen, 7 settembre 2021

Istruzioni relative a rilascio e utilizzo di una terza targa per sistemi di trasporto posteriori

Gentili signore e signori,

da diverso tempo cittadini e politici chiedevano a gran voce una terza targa per autoveicoli da montare sul portatutto posteriore per evitare la fastidiosa operazione di staccare e spostare la targa posteriore quando il carico trasportato, come per esempio le biciclette, la nasconde. Questa novità risponde a un'esigenza di praticità, ma anche di carattere ambientale: disporre di una terza targa incoraggia l'utente a smontare il sistema di trasporto posteriore quando non gli serve, migliorando l'aerodinamica del veicolo e riducendo così il consumo di carburante e, di conseguenza, anche le emissioni di CO₂.

La targa ripetitrice è una mera copia della targa posteriore, su fondo rosso anziché bianco, e non ha valore giuridico a sé stante. Per evitare usi impropri, può essere utilizzata solo in concomitanza con le targhe principali regolarmente installate.

Non è obbligatorio richiedere e utilizzare una targa ripetitrice. Rimane infatti consentito smontare la targa posteriore per collocarla sul portatutto.

Ufficio federale delle strade USTRA
Claudia Burri
3003 Berna
Sede: Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 466 18 83
claudia.burri@astra.admin.ch
<https://www.ustra.admin.ch>



In virtù dell'articolo 150 capoverso 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51) emaniamo pertanto le seguenti

Istruzioni:

1. I Cantoni sono autorizzati a rilasciare una terza targa in aggiunta alle due targhe regolari bianche per gli autoveicoli muniti di targhe di immatricolazione con validità illimitata.
2. La terza targa non ha valore giuridico proprio; è una mera copia della targa posteriore.
3. La terza targa è identica a quella posteriore relativamente a numerazione, materiale, realizzazione, caratteri tipografici e loro colore, stemma (art. 82 e segg. OAC); si distingue solo per il colore del fondo, rosso anziché bianco, e l'obbligo di utilizzare materiale riflettente.
4. La terza targa è disponibile nel formato «lungo».
5. I Cantoni non sono tenuti a registrare la terza targa.
6. I Cantoni possono delegare a terzi le operazioni di ordinazione e spedizione.
7. Le spese per la terza targa sono a carico del richiedente.
8. La terza targa è di proprietà del detentore del veicolo. In caso di restituzione o revoca delle targhe di immatricolazione non è necessario renderla.
9. Non vige l'obbligo di denuncia in caso di smarrimento o furto.
10. La terza targa può essere collocata solo sul sistema di trasporto posteriore del veicolo le cui targhe principali riportano lo stesso numero di immatricolazione.
11. Le disposizioni penali per abuso di licenze e targhe ai sensi dell'articolo 97 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) si applicano anche in relazione alla terza targa.
12. Non è obbligatorio richiedere e utilizzare una terza targa.

L'utilizzo della terza targa all'estero è disciplinato dal diritto di ciascun Paese.

Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 1° marzo 2022.

Cordiali saluti

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore

Copia a:

- Associazioni e organizzazioni interessate